



Comune di Vallinfreda

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)

C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002

Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 DEL 08.07.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI, DEL DUP SEMPLIFICATO 2020/2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri, notificati nei termini di legge.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all'appello nominale risultano:

Cognome Nome	Presente / Assente
Chirletti Piero	Presente
Mario Oddi	Presente
Luca Ceccarelli	Presente
Luigi Bernardini	Presente
Raffaello Rinaldi	Presente
Remo Sturabotti	Assente
Angelo Alfei	Presente
Sergio Cametti	Presente
Giuseppe Pace	Assente
Roberto Giordano	Assente
CLEMENTE LUIGI	Assente

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione Il Sig. Chirletti Piero nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione il Segretario comunale DR.SSA BARBARA PERSANO con funzioni di assistenza giuridico amministrativa, ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione, introduce l'oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI, DEL DUP SEMPLIFICATO 2020/2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.

PRESA VISIONE dello schema di bilancio preventivo per l'anno 2020/2022, dell'approvazione del documento unico di programmazione per il triennio 2020/2022, redatti dal Servizio Finanziario del Comune ed adottati dalla G.C. con atto n.27 del 24/06/2020;

PREMESSO CHE:

-con proposte n.ri 125 del 02.07.2019 e 134 del 22.07.2019, si presentava sia alla Giunta che al Consiglio Comunale, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)- Semplificato per il triennio 2020-2022 e la presa d'atto di presentazione del DUP stesso, senza la relativa conformazione in deliberazioni nei termini ordinatori previsti nel TUEL;

-la commissione Arconet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella riunione del 11.04.2018, ha apportato correttivi al Dup semplificato (D.M. Economia 18.05.2018, pubblicato in G.U. 9.06.2018, n. 132.), prevedendo uno sdoppiamento per gli enti minori che si traduce in una versione più leggera per quelli fino a 5.000 abitanti e una versione light per quelli fino a 2.000 abitanti. Questa modifica del documento unico di programmazione, proposta da Arconet, prevede la revisione del DUPS mediante la nuova versione del punto 8.4 dell'allegato 4/1, D.Lgs. n.118/2011 e la sua suddivisione in una parte dedicata all'analisi della situazione interna ed esterna dell'ente, con riferimento alla situazione socio-economica

dell'ente locale da analizzare attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio; e in una parte relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale con riguardo alle entrate dell'ente e al reperimento delle entrate straordinarie, all'indebitamento per le entrate in conto capitale e all'esame delle spese correnti. E' stata inoltre adottata un'ulteriore semplificazione per i comuni per i Comuni sotto i 2.000 abitanti, in recepimento delle osservazioni formulate dall'Anci: nella parte descrittiva non vengono più richiesti l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione. Queste nuove disposizioni sul Dup semplificato, disciplinate con il D.M. 18.05.2018, entrano in vigore dal triennio 2019/2021. Ne consegue che le tipologie di Dup applicabili agli enti locali sono tre: quello ordinario, obbligatorio per gli enti superiori a 5.000 abitanti; quello semplificato, per gli enti fino a 5.000 abitanti e infine, quello super semplificato, per gli enti fino a 2.000 abitanti;

- il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, al comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

- l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

- dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

- pertanto, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili di Area, ciascuno per quanto di competenza, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

- le previsioni di entrata e di spesa sono state previste in base alla normativa vigente, alle richieste dei Responsabili dei Servizi e delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022, come esplicitati nel DUP Semplificato, approvato dalla GC con deliberazione n. 27 del 24/06/2020, di cui in particolare:

-la rideterminazione delle vigenti tariffe e detrazioni NUOVA IMU – Abrogazione TASI - TARI;

- conferma aliquota ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF;

Non si provvede per l'esercizio 2020 ad applicare contributo permessi a costruire a copertura di spese correnti di manutenzione ordinaria del patrimonio;

Gli equilibri di bilancio vengono garantiti con applicazione di parte avanzo vincolato, così come disciplinato da Rendiconto 2019, approvato con deliberazione CC n. 7 del 30/05/2020, dando atto che ai sensi dell'art. 193 ex TUEL, il bilancio viene presentato in condizioni di equilibrio finanziario;

Il Comune di Vallinfreda non è soggetto a oneri e impegni scaturenti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati;

DATO ATTO che il Comune non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267/2000 e che le previsioni inerenti il personale consentono il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

CONSIDERATO pertanto che, a decorrere dal 2016, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali ma che tale obbligo è stato abrogato dal 2019 dalla stessa legge di stabilità succitata;

I commi da 819 a 826 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e –più in generale –delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

VISTI i mutui in ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato nel Documento Unico di Programmazione Semplificato;

VISTO pertanto IL bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, comprensivo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa;

VISTA la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, che integra e dimostra le previsioni di bilancio;

ACCERTATO inoltre, che:

-il comma 831 della legge di stabilità per il 2019 abolisce l'obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico dei Comuni fino a 5000 abitanti;

ACCERTATO altresì, che con il cosiddetto Decreto Fiscale del 2019, si introduceva a regime, la facoltà della tenuta della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni, con applicazione della situazione patrimoniale semplificata;

-con deliberazione GC 4 del 25/02/2020, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui, con variazione di esigibilità e FPV, con reimputazione sulla competenza dell'esercizio 2020, che deve quindi confluire nelle previsioni dell'esercizio medesimo;

VISTO alla data odierna, con Il decreto rilancio di maggio 2020, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali veniva ulteriormente differito per l'anno 2020 al 31 luglio 2020 e, contestualmente l'approvazione delle tariffe regolamenti;

VERIFICATO che, nel termine e nelle norme fissati dal vigente regolamento di contabilità, dopo regolare avvenuto deposito, da parte dei membri di questo organo consiliare, in ordine agli schemi degli atti presentati dalla Giunta Comunale, non sono stati presentati emendamenti;

TENUTO conto che, tutti i procedimenti sono influenzati e rapportati anche alla straordinarietà dell'emergenza pandemica dovuta al sars2-covid-19, implementando così di fatto le condizioni interne ed esterne all'Ente;

RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri FAVOREVOLI: – di regolarità tecnico – contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il parere FAVOREVOLE espresso, sugli atti oggetto della presente deliberazione, dall'organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018);
- la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019);
- la Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio 2020);

All'unanimità;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate, il DUP Semplificato per il triennio 2020-2022, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

2) DI APPROVARE, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022;

3) DI DARE ATTO CHE :

- la copertura dei costi dei servizi di igiene è prevista pari al 100,00, con nuovo metodo tariffario Arera di cui alla deliberazione 443/2019 e smi;
- la quantificazione dei costi di personale così come la costituzione del fondo per le risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21/5/2018, sono attuati nel rispetto del DL 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 e s.m.i.;
- le spese di personale sono previste nel rispetto delle disposizioni sui limiti di spesa posti in materia dalle vigenti norme, ed in particolare dall'art. 1 commi 557 e seguenti, della L. 296/2006, e s.m.i., e del comma 853 dell'art. 1, della Legge n. 160/2019;
- il fondo di riserva risulta iscritto regolarmente nei limiti di legge;
- in ottemperanza alle vigenti disposizioni, al bilancio di previsione risulta iscritto un fondo crediti di dubbia esigibilità;
- nella programmazione si è assicurato idoneo finanziamento agli impegni assunti nel corso degli esercizi precedenti;
- nel bilancio non si prevede l'attivazione ed il rimborso di fondi per anticipazioni di tesoreria;

4) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 2020 e da tutte le normative di finanza pubblica.;

5) DI CONFERMARE che:

- ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, gli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che, per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, sono tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le previsioni di bilancio, ivi compreso il Fondo crediti di dubbia esigibilità, sono coerenti con l'andamento della gestione;
- a seguito del riaccertamento ordinario dei residui effettuato in sede di rendiconto dell'esercizio 2019, risultavano già rideterminati e correttamente stanziati, per effetto della deliberazione di GC n. 04 del 25/02/2020, nella parte entrate del bilancio, il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) di parte corrente e il FPV di parte capitale (a zero), confermati con l'approvazione del Rendiconto di gestione 2019, di cui alla deliberazione CC n. 7/2020;

7) **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare, all'unanimità con separata identica votazione, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione n. 14 Data 08.07.2020	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI, DEL DUP SEMPLIFICATO 2020/2022, DELLA NOTA INTEGRATIVA. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI.
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto

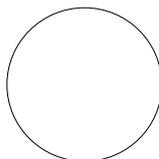
IL SINDACO
Chirletti Piero

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA BARBARA PERSANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all'Albo Pretorio *on line* per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267.

Lì . .



IL REFERENTE DEL SERVIZIO
Nome del Messo Comunale

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario comunale

VISTI gli atti di ufficio

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.

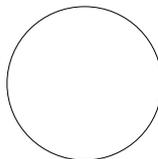
certifica che

la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

[S] è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000 n° 267

Lì _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA BARBARA PERSANO